



Fondata nel 1955

Statuto Sociale Adaservizi Scarl

ALLEGATO “B” DEL REP. N. 576

TITOLO I°

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1) - È costituita una società cooperativa denominata: “ADA SERVIZI - Società Cooperativa”.

ART. 2) - La Cooperativa ha sede in Roma.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in altre località d’Italia e/o all’estero.

ART. 3) - La società ha la durata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II°

Scopo - Oggetto

ART. 4) - La società Cooperativa, ha scopo prevalentemente mutualistico senza finalità speculative e mediante l’attività comune dei soci, i quali si obbligano a prestare in seno alla Cooperativa stessa la propria attività di lavoro. La società si propone di sviluppare, attraverso l’oggetto sociale, la professionalità e la presenza culturale e sociale dei soci nel loro complesso. La società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all’organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporre ed approvare ai sensi del successivo art. 35, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci stessi. La società può svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con essi verranno stabilite dall’organo amministrativo, valutate le esigenze dell’impresa cooperativa.

ART. 5) - La Società ha per oggetto:

- 1) incrementare il turismo in ogni sua forma e quindi potrà realizzare e/o gestire alberghi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, rifugi, impianti e stabilimenti idrotermali, case di riposo;
- 2) realizzare e/o gestire impianti costituenti coefficienti per l’incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche e paesaggistiche;
- 3) realizzare e/o gestire stabilimenti balneari, slittovie, sciovie, seggiovie, funivie, campi sportivi in genere, maneggi, discoteche, nonché ogni altra opera a carattere turistico e ricreativo;

- 4) istituire uffici di propaganda turistica ufficiale e di rappresentanza turistico - alberghiera;
- 5) acquistare, chiedere in concessione o in locazione o comunque acquisire ed amministrare terreni occorrenti per la realizzazione delle iniziative sociali;
- 6) istituire e gestire agenzie di viaggio in genere ed in particolare per la gestione del tempo libero dei turisti;
- 7) acquistare, affittare e comunque acquisire e gestire autonoleggi, punti di rifornimento carburante e lubrificante, lavaggio di mezzi e automezzi;
- 8) acquistare, affittare o comunque acquisire e gestire mezzi per il trasporto dei turisti e del materiale;
- 9) acquisire, affittare o comunque gestire mezzi di trasporto aereo per turisti;
- 10) la promozione di iniziative per la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico del paesaggio;
- 11) il restauro, la manutenzione e l'utilizzazione ai fini di turismo sociale di castelli, rocche, ville, palazzi storici, fabbricati rurali, etc;
- 12) pubblicare libri, riviste e periodici inerenti il settore turistico - alberghiero nel rispetto della Legge 5 agosto 1981, n. 416, successive integrazioni e modificazioni;
- 13) la creazione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, di parchi e aree verdi attrezzate, per far accedere sempre più vasti strati di popolazione con medio e basso reddito al riposo e alla vacanza;
- 14) la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di sano svago ai soci e ad altri;
- 15) acquistare e/o gestire locali, impianti, macchine, strumenti, organizzazioni e tecniche, al servizio della società civile;
- 16) effettuare trasmissioni radio - televisive, via cavo o via etere, in qualsiasi settore dell'informazione giornalistica, della critica, della cultura, della pubblicità e dello spettacolo e quindi acquistare, affittare o comunque acquisire e gestire attrezzature ed impianti necessari, collegamenti emittenti e riceventi, ripetitori, cavi, antenne, registratori, telecamere, videocassette e quanti altri strumenti la tecnica moderna pone al servizio delle trasmissioni radio - televisive, nel rispetto delle leggi vigenti;
- 17) acquistare, costruire e/o gestire locali idonei per la proiezione cinematografica e per le rappresentazioni teatrali in genere;
- 18) l'impianto e la gestione di un'agenzia di foto - cine - video reportage e servizio stampa;
- 19) organizzare congressi, convegni, sfilate, promozioni, concerti, mostre, assemblee generali dei soci dell'Associazione Direttori d'Albergo A.D.A., sia centrali che periferiche, attività del Centro Studi promosso dall'A.D.A..

In ogni caso la Cooperativa, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, non potrà svolgere in proprio alcuna attività "protetta", essendo queste di competenza esclusiva di professionisti, mentre la società potrà apportare i mezzi tecnici e l'organizzazione di professionisti soci, i quali soli soci sono legittimati a instaurare rapporti professionali con i terzi.

Pertanto, per quanto attiene le attività di cui al superiore oggetto sociale che siano o vengano ritenute di competenza esclusiva di professionisti, per tali attività la Cooperativa potrà soltanto istituire, coordinare, gestire le strutture, le attrezzature, gli impianti, i materiali, ed i locali necessari e/o utili per lo svolgimento delle attività che la stessa si propone, esclusa in ogni caso ogni interferenza della Cooperativa nello svolgimento e nell'esercizio delle attività professionali, le quali saranno svolte unicamente da professionisti dei vari settori attinenti le attività che la Cooperativa si propone di svolgere, e ciò in ossequio ad ogni norma di legge in vigore, con particolare riferimento alla Legge 1815 del 1939 ed ogni altra norma in materia.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà compiere, in via non prevalente e nel rispetto dei divieti e degli obblighi di cui alle leggi n. 1 e 197 del 1991, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dagli eventuali regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 35.

TITOLO III°

Soci

ART. 6) - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a nove.

Possono essere soci della Cooperativa, nella misura del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, i Soci della Associazione Direttori d'Albergo (A.D.A.), appositamente delegati dalla Giunta Esecutiva della stessa a rappresentarla; nella misura del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale, tutti coloro, anche non facenti parte dell'Associazione Direttori d'Albergo (A.D.A.) che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprenditoriali.

Le prestazioni dei soci non dovranno, in alcun caso, intendersi rapporto di lavoro subordinato tra la Cooperativa ed i soci stessi.

ART. 7) - L'aspirante socio dovrà prendere visione ed accettare le norme stabilite dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento.

Di seguito dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) entità della quota che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;

c) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto;

d) quant'altro il Consiglio di Amministrazione riterrà necessario conoscere ai fini dell'ammissione.

ART. 8) - L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto, che, motivato, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9) - I soci sono obbligati:

a) - al versamento immediato della tassa di ammissione, se e nella misura, stabilita dal Consiglio di amministrazione;

b) - al versamento della quota sottoscritta;

c) - al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

d) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) - a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda della necessità della stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

TITOLO IV°

Recesso - Esclusione

ART. 10) - La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

ART. 11) - Oltre nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può recedere il socio:

a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 36. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12) - L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, o che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. L'esclusione sarà altresì deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibere adottate dagli organi sociali;
- b) - che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) - che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) - che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c..

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell' art. 36, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

ART. 13) - Le deliberazioni prese in materia di recesso od esclusione debbono essere motivate e comunicate ai soci interessati mediante raccomandata R.R.-. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall' art. 36 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14) - In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius".

L'erede o il legatario, che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio, può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto,

cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego, sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui, comunque, l'erede o il legatario non ne faccia richiesta o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della quota.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) gli stessi, contemporaneamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società, e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa, con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni) fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non può in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.

ART. 15) - Il socio receduto, escluso, ovvero gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo modalità previste dall'eventuale regolamento, nonchè secondo le seguenti modalità:

- rimborso della partecipazione nominale interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies 3 comma.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies e sexies saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in un'unica rata comprensiva dell'intero importo.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati verso la società, nei limiti di quanto ricevuto secondo quanto precede, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

ART. 16) - Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata che avrà il contenuto di cui all'articolo 7 del presente statuto. L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di 60 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Trascorso l'indicato termine il socio è comunque libero di vendere la propria parteci-

pazione e l'acquirente, che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio, deve essere inserito nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

TITOLO V° PATRIMONIO SOCIALE

ART. 17) -Il patrimonio sociale è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) - dalla riserva ordinaria indivisibile, formata con gli utili di cui al successivo art. 19;
- c) - da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione ed anche con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- d) - da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- f) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.

Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale, nè all'atto dello scioglimento della società.

ART. 18) - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di amministrazione così come meglio precisato nel precedente art. 16 e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 19) - L'esercizio sociale comincia dal 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, dopo aver redatto un esatto inventario, da compilarli entrambi con i dovuti criteri di oculata prudenza.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, destinandoli:

- a) - non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nel-

la misura e con le modalità previste dalla L. 31.1.1992 n. 59;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 20) - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI°

Organi Sociali

ART. 21) - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci.

ASSEMBLEA

ART. 22) - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed occorrendo della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, mediante lettera Raccomandata da inviarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci almeno otto giorni prima della adunanza; l'avviso dovrà essere affisso nel locale della sede sociale e nei principali luoghi di lavoro, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa valida-

mente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati sulla riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, che potranno tenersi anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano.

ART. 23) - L'assemblea:

- a) - approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale e se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) - procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) - approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- d) - determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- e) - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- f) - delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza della legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonchè eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo; l'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci. In tale ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto f) deve essere redatto da un notaio.

ART. 24) - In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dell'oggetto e dello scopo sociale nonchè sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 25) - Per le votazione si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali si potrà votare a scrutinio segreto.

ART. 26) - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee solo da altri soci, mediante deleghe scritte.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Non possono essere mandatari né gli amministratori, né i sindaci effettivi, né gli impiegati della Cooperativa.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

ART. 27) - L'Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due scrutatori.

Il segretario può essere non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 28) - Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero cinque Consiglieri di cui la maggioranza designata dai soci di maggioranza e di cui all'articolo 6 del presente statuto, fra i Soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a quattro esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso a quei consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente; può delegare, parte delle proprie attribuzioni ad accezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione di soci e delle decisioni che incidono sui rapporti materialistici con i soci, ad uno degli amministratori, oppure distintamente a più di uno, oppure ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente ed eventualmente da uno o più consiglieri, determinando nella delibera di attribuzione il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi o da consegnarsi a

mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi; a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed, eventualmente, i bilanci preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) decidere in ordine a tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- f) conferire procure, per determinati atti o categorie di atti.
- g) assumere, promuovere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea.

Il Consiglio potrà far partecipare alle proprie riunioni, in qualità di segretario verbalizzante, anche un impiegato della Cooperativa.

ART. 29) - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.-.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti o della maggioranza degli amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE

ART. 30) - Il Presidente del Consiglio di amministrazione o gli amministratori delegati, ove nominati e nei limiti della delega, hanno disgiuntamente la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. La firma potrà anche essere abbinata con altro o altri consiglieri.

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 31) - Il Collegio Sindacale, che è obbligatorio a prescindere dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, anche non soci. Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, essi sono rieleggibili.

ART. 32) - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite, le risultanze dei libri obbligatori e delle scritture contabili; a norma di legge partecipa alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

ART. 33) - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina da uno a tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

ART. 34) - In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 19 lettera c) deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92.

In ogni caso di controversia decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

ART. 35) - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 36) - Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui innanzi, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al 1° comma di questo articolo. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri scelti tra gli esperti di diritto e di settore e nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36 del D. Lgs. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/2003.

ART. 37) - I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 38) - Alla Cooperativa per quanto non è previsto dal presente statuto, dalle norme del vigente codice civile e dalle altre leggi speciali sulla Cooperazione, si applicano in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.



Statuto SOLIDUS

“SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana”

Art. 1. Le associazioni ADA (Associazione Direttori d’Albergo), AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori), AICR (Associazione Italiana Capi Ricevimento), AIH (Associazione Italiana Housekeeper), AIRA (Associazione Impiegati d’Albergo), AIS (Associazione Italiana Sommeliers), AMIRA (Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi), FAIPA (Federazione Associazioni Italiane Portieri d’Albergo), FIC (Federazione Italiana Cuochi), UIPA (Unione Italiana Portieri d’Albergo Chiavi d’Oro) fondano “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana”, associazione non avente scopi di lucro.

Art. 2. L’Associazione ha sede presso la sede legale dell’Associazione del Presidente. Trasferisce la sua sede presso il Presidente di “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana” ogni volta che questi dovesse mutare

Art. 3. L’Associazione ha durata illimitata. “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana” nasce da un gentlemen agreement tra le Associazioni aderenti. Questo accordo tra gentiluomini avrà senso e funzione finché le Associazioni stesse aderiranno allo spirito e alla sostanza di questo agreement

Art. 4. “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana” è un’associazione apartitica e asindacale

Art. 5. Scopo di “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana” è promuovere la cultura dell’associazionismo nel mondo alberghiero italiano e la cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza italiana in Italia e nel mondo e diventare la voce più autorevole dell’ospitalità italiana

Art. 6. L’Associazione non ha beni immobili, la sua cassa è costituita dalle quote sociali versate dalle singole Associazioni. Le quote - stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo - vanno versate entro il 30 aprile. Chi è in ritardo o è moroso con i pagamenti viene sospeso dal diritto di voto nel Consiglio Direttivo. In caso di inadempienza protratta per almeno 6 mesi, viene espulso automaticamente dall’Associazione

Art. 7. “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana” promuove iniziative in collaborazione anche con altre istituzioni pubbliche e private. L’adesione a tali iniziative deve essere sempre deliberata dal Consiglio Direttivo di “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana”

Art. 8. Possono essere socie di “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana”

solo le Associazioni professionali legate al mondo alberghiero e dell'ospitalità italiana a patto che la loro domanda venga accolta dall'unanimità dei soci fondatori di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana"

Art. 9. Ogni Associazione aderente a "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" ha diritto a tre posti nel Consiglio Direttivo di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana": il Presidente di ogni singola Associazione più due consiglieri della stessa. Ogni Associazione ha diritto a esprimere un solo voto in seno al Consiglio Direttivo

Art. 10. Ogni Associazione ha diritto a un Vicepresidente di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" tranne l'Associazione che in quel mandato esprime il Presidente di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana". Il Presidente di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" deve essere un componente del Consiglio Direttivo

Art. 11. Il Tesoriere viene nominato tra i Consiglieri di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" e non deve far parte dell'Associazione che esprime il Presidente in quel mandato

Art. 12. Il Segretario di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" può essere scelto anche fuori del Consiglio Direttivo in quanto come Segretario ha solo diritto di voto consultivo nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Se invece è membro del Consiglio Direttivo, ha diritto di voto effettivo

Art. 13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo hanno valore solo se sono presenti il 50 per cento più una delle Associazioni aderenti a "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti di ogni singola Associazione

Art. 14. Il presidente di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" viene nominato dal Consiglio Direttivo di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" tra i propri membri e resta in carica per tre anni. Il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Nessuna Associazione può esprimere il Presidente per più di due mandati consecutivi

Art. 15. I "Professionisti dell'Anno" fanno parte dell'Albo d'Oro di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana"

Art. 16. Solo il Presidente di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" rappresenta pubblicamente l'Associazione a meno che non dia una delega scritta ad altri componenti del Consiglio Direttivo o al Segretario dello stesso

Art. 17. In caso di contenziosi all'interno di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" è il Collegio dei Presidenti delle singole Associazioni a costituirsi come Collegio Giudicante di fronte al quale il Segretario o qualsiasi membro del Consiglio Direttivo hanno il diritto di elevare l'accusa e il socio o l'Associazione in questione quello di proporre la propria memoria difensiva scritta e/o orale. Il Collegio Giudicante può riunirsi a patto che raggiunga il 50 per cento più uno del totale dei Presidenti delle Associazioni presenti in "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità

italiana”. Le delibere del Collegio Giudicante hanno valore esecutivo solo se raggiungono la maggioranza del 50 per cento più uno di tutti i membri aventi diritto a farvi parte

Art. 18. I Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i membri delle associazioni appartenenti a “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana”. Il ruolo di Revisore dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo di “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana”. I Revisori dei Conti hanno anche la responsabilità di consegnare una volta l’anno una Relazione sul bilancio economico dell’Associazione

Art. 19. Questo Statuto sostituisce in toto lo Statuto di SOLIDUS approvato a Roma con atto notarile il 19 ottobre del 1998.

Regolamento attuativo dello Statuto di “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana”

“SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana” è il Forum delle Associazioni professionali legate al mondo alberghiero e dell’ospitalità italiana. Tutte le Associazioni che vi partecipano hanno pari dignità, consapevolezza, responsabilità

In quanto Forum permanente delle Associazioni, “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana” punta a unire, a trovare alleanze e comuni terreni di azione, ad agire nella continua ricerca di consenso al proprio interno e attorno alle battaglie che intraprenderà nel nome di valori universali che riguardano tutti i cittadini – la qualità dell’accoglienza, la qualità dell’ospitalità – per conquistare innanzitutto il consenso dell’opinione pubblica

In quanto Forum permanente delle Associazioni, “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana” ha per scopo e come missione quella di incentivare la collaborazione tra le Associazioni soprattutto in materia di formazione attraverso uno scambio continuo di informazioni sui corsi organizzati dalle varie Associazioni e di istruttori e formatori delle stesse

“SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana” incentiva i rapporti e la collaborazione con le scuole di formazione statali e private” ha tra i suoi obiettivi prioritari quello di intervenire nei confronti di tutti i gradi dell’amministrazione pubblica (Comuni, Province, Regioni, Governo, Parlamento) al fine di promuovere e tutelare i diritti e i bisogni del mondo dell’ospitalità

“SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana

Le Associazioni che fanno parte di “SOLIDUS - I professionisti dell’ospitalità italiana” hanno diritto a un Vicepresidente da scegliere tra i membri del Consiglio Direttivo. Tale diritto non è un obbligo e può essere esercitato solo se l’Associazione ne fa esplicita richiesta nel momento dell’elezione del Presidente. Il numero minimo dei Vicepresidenti deve essere almeno di tre. Il Vicepresidente può essere uno qualsiasi dei tre membri indicati dalle singole Associazioni, quindi anche il suo Presidente. Il man-

dato dei Vicepresidenti è di tre anni, come quello del Presidente, e non sottostà ad altri limiti (il Vicepresidente può essere rieletto su indicazione della propria Associazione senza limiti di mandati)

Il Consiglio Direttivo procede al suo interno a identificare eventuali ruoli e incarichi per i singoli Consiglieri. Ogni Consigliere può delegare a un associato della propria Associazione lo svolgimento esecutivo di tale incarico ma ne risponde politicamente in prima persona di fronte al Consiglio Direttivo, presso il quale è l'unico a poter esercitare il diritto di voto

Il Segretario di "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" non ha diritto di voto effettivo nel Consiglio Direttivo se non è anche membro del Consiglio Direttivo per conto di un'Associazione. Se è un esterno al Consiglio Direttivo o alle Associazioni, ha diritto solo al voto consultivo (quindi non deliberativo)

"SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" accetta contributi da parte di terzi al fine di organizzare iniziative che consentano di raggiungere gli obiettivi programmatici dell'Associazione. Tali contributi vanno documentati e rientrano nella Relazione di Bilancio che deve essere presentata dai Revisori dei Conti

Assieme a Il Centro Internazionale per la Pace di Assisi e la rivista Hotel Domani di Milano, "SOLIDUS - I professionisti dell'ospitalità italiana" fonda A&H, il marchio che promuove tutte le iniziative che i contraenti riterranno utili per diffondere e promuovere i valori dell'accoglienza, dell'ospitalità, del turismo e della pace in Italia e nel mondo.